

Allegato alla delibera di C.C. n° 27 del 12/03/2013



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO
“FARMER’S MARKET BERTELLA”
(D.M. 20/11/2007)**



Approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 21.07.2010
Modificato con Deliberazione C.C. N. 27 del 12.03.2013
Entrata in vigore: il 23.03.2013

ART. 1 – Finalità

Il “Farmer’s Market Bertella” è un mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20.11.2007, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.3010 del 29.12.2007.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il mercato nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente, sia per la sicurezza stradale;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali.

ART. 2 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato contadino “Farmer’s Market Bertella” si svolge nella giornata del venerdì in orari da stabilirsi con le modalità previste nel successivo comma 7), che potranno essere diversificati nel corso dell'anno solare in rapporto anche alle diverse esigenze organizzative dello stesso e di servizio all'utenza.

L'area di svolgimento è individuata nel Parcheggio adiacente al Centro Commerciale Bertella sito in Piazza Giovanni XXIII.

Eventuali modifiche ai periodi di svolgimento del mercato, possono essere stabiliti dalla Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

L'area mercatale di cui al comma precedente è individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.07.2010, istitutiva

del mercato contadino "Famer's Market Bertella", così come modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 12.03.2013, nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata al mercato contadino;
- b) il totale di n.15 posteggi di cui: n.4 riservati agli operatori che necessitano di allacciamento alla rete elettrica, n.6 riservati ad operatori specializzati nella vendita di prodotti ortofrutticoli e n.1 riservato ad operatori agricoli con qualifica di cooperativa sociale di tipo B o mista, o relativi consorzi, come normate dalla L.n.381/1991 (come meglio specificato nel successivo art.4 bis);
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta con possibilità di detenzione di veicolo.

E' ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o in alternativa, di banchi separati.

L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria degli agricoltori. Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:

- a) L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) L'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono richiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- e) L'orario entro il quale gli "spuntisiti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vaganti, devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 12.

ART. 3 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Regione Emilia Romagna;
- b. iscrizione della ditta a CCIAA della Regione Emilia Romagna;
- c. possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.lgs. 18 maggio 2001 n.228.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

I produttori, singoli o associati di cui ai commi precedenti, possono vendere nell'ambito del mercato contadino oggetto del presente regolamento, soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci, risultanti dal piano colturale previsto nel successivo art. 4.

ART. 4 - Assegnazione dei posteggi

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4 bis, al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a *n. 15 posteggi* (con dimensione di cui all'art.2) di cui è costituito il mercato, nei seguenti modi:

1. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione quinquennale, il Dirigente dell'Area competente ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
2. L'Avviso pubblico deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.
3. Le domande di concessione di posteggio quinquennale, in regola rispetto alle norme sul bollo, devono contenere, oltre alle dichiarazioni delle generalità del richiedente e dell'iscrizione nel registro delle imprese, anche *la S.C.I.A. – segnalazione certificata* di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 288; alle stesse deve essere allegata autocertificazione in originale ex DPR 445/2000 con cui il richiedente dichiara di svolgere attività di produttore agricolo, la tipologia dei prodotti coltivati/trasformati e il Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti .
4. Alla domanda deve inoltre essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente,
 - descrizione delle attività aziendali,
 - descrizione dei prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità,
 - piano colturale annuale, con riferimento all'annualità di presentazione della domanda.
5. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato contadino di cui al presente Regolamento.
6. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento..
7. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato contadino "Farmer's market Bertella", sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
8. In sede di prima assegnazione la concessione, in via sperimentale, avrà la durata di anni uno e dovrà essere preceduta da formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità, fatto salvo quanto precedentemente specificato nel presente comma 1:
 - a) essere in possesso di certificazione attestante la qualità "biologica" dei prodotti che intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo preposti;
 - b) essere in possesso di certificazione di "qualità" relativa ai prodotti che intende porre in vendita rilasciato da enti o istituti all'uopo preposti;
 - c) azienda agricola con sede *nel territorio di Castel S. Pietro T. o, in subordine*, nei Comuni del Circondario Imolese e/o nei Comuni confinanti con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo);
 - d) età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare nel caso di impresa individuale o di uno dei soci-legali rappresentanti in caso di impresa societaria;
 - e) in caso di ulteriore parità , si terrà conto della data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Castel San Pietro Terme (così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale).

Al termine della sperimentazione di cui ai commi precedenti, qualora valutata positivamente, l'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria degli agricoltori, procederà a disporre il rilascio agli aventi diritto della concessione a durata quinquennale, rinnovabile previa richiesta da parte del titolare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Il rilascio di concessione per posteggio nell'ambito del mercato di cui al presente regolamento, di durata quinquennale, successivamente alla prima assegnazione di cui al comma precedente avviene previa formulazione di una graduatoria, con Avviso Pubblico del Dirigente del servizio competente secondo le modalità suindicate, che tenga conto delle seguenti priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, in qualità di "spuntista", sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) essere in possesso di certificazione attestante la qualità "biologica" dei prodotti che intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo preposti;
- c) essere in possesso di certificazione di "qualità" relativa ai prodotti che intende porre in vendita rilasciato da enti o istituti all'uopo preposti;
- d) azienda agricola con sede nel territorio di Castel San Pietro Terme o, in subordine, nei Comuni del Circondario Imolese e/o nei Comuni confinanti con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo);
- e) età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare nel caso di impresa individuale o di uno dei soci-legali rappresentanti in caso di impresa societaria;
- f) in caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Castel San Pietro Terme (così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale).

La concessione quinquennale del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

- Perda la qualifica di imprenditore agricolo;
- Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati. In caso di posteggi stagionali le assenze sono calcolate in proporzione a detta stagionalità.
- Mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nelle forme e nei modi previsti dal relativo Regolamento comunale.

La concessione quinquennale, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:

- a) annuale, se è riferita all'intero anno solare;
- b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.

I posteggi, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, verranno assegnati nel rispetto delle specificazioni indicate nel precedente art.2, comma 2°, lettera b); in ipotesi di esaurimento della graduatoria formulata in base a tali distinzioni merceologiche, si procederà all'assegnazione dei posteggi ad altri aventi diritto in base alla graduatoria medesima.

Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune di Castel San Pietro Terme-Sportello Unico per le Attività produttive - dettagliata autocertificazione prestata nei modi e nelle forme di legge, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, nonché piano culturale annuale.

E' facoltà del Responsabile del Servizio comunale competente sottoporre a verifica la documentazione di cui al comma precedente, anche attraverso sopralluoghi effettuati direttamente o per tramite di organi o enti preposti. Dell'avvio di tale procedimento di verifica il Responsabile del

servizio darà preventivo avviso all'azienda agricola interessata indicandone i termini nel rispetto delle disposizioni contenute della L.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione quinquennale rilasciata dal Comune agli aventi diritto in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ha validità esclusivamente nell'ambito del mercato contadino "Farmer's market Bertella" nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

ART. 4 bis – Posteggio riservato agli operatori con qualifica di cooperativa sociale

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2013, nell'ambito del "Farmer's market Bertella" viene riservato n.1 posteggio alla Cooperativa sociale di tipo B, o mista o relativo consorzio, come normate dalla L. n.381/91, che si aggiudicherà l'affidamento in concessione del servizio di gestione del podere "Zabina" del Comune di Castel San Pietro Terme, sito in Castel San Pietro Terme (Bo) – via San Carlo n.526 finalizzato alla formazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Come espressamente indicato all'art.3, comma 3, della "Convenzione per la concessione in gestione del podere ^Zabina^ del Comune di Castel San Pietro Terme finalizzata alla formazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" approvata con la Deliberazione C.C. n.6/2013 suindicata, nel caso in cui il gestore, risultante concessionario del podere Zabina a seguito dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione previste nella Deliberazione C.C. n.6/2013 suddetta, sia interessato ad utilizzare il posteggio all'uopo riservato, come previsto nel precedente art.2, entro un anno dalla data di stipula della Convenzione di cui sopra, dovrà presentare regolare istanza al Servizio comunale competente per la richiesta di tale spazio riservato, dimostrando il possesso dei requisiti necessari previsti nel presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti in materia.

In ipotesi di mancato esercizio della riserva di cui al comma precedente, il gestore decadrà dal diritto alla concessione del posteggio riservato e il posteggio medesimo verrà assegnato in concessione con le procedure di cui al precedente art.4, tenendo conto delle seguenti priorità al fine della formulazione della relativa graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento:

- a) titolarità di cooperativa sociale di tipo B, o mista o relativo consorzio, come normate dalla L. n.381/91;*
- b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, in qualità di "spuntista", sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;*
- c) essere in possesso di certificazione attestante la qualità "biologica" dei prodotti che intende porre in vendita, rilasciata da istituti o enti all'uopo preposti;*
- d) essere in possesso di certificazione di "qualità" relativa ai prodotti che intende porre in vendita rilasciato da enti o istituti all'uopo preposti;*
- e) azienda agricola con sede nel territorio di Castel San Pietro Terme o, in subordine, nei Comuni del Circondario Imolese e/o nei Comuni confinanti con il Comune di Castel San Pietro Terme (Bo);*
- f) età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare nel caso di impresa individuale o di uno dei soci-legali rappresentanti in caso di impresa societaria;*
- g) in caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune di Castel San Pietro Terme (così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale).*

Nelle more della concessione del posteggio riservato in base ai commi precedenti, lo stesso verrà assegnato con le modalità di cui al successivo art.12.

ART. 5 - Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato contadino è assunta dal Comune di Castel San Pietro Terme.
L'iniziativa prevede un periodo sperimentale della durata di anni uno dalla data di attivazione del mercato, al termine del quale, qualora si decida di proseguire l'esperienza potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente regolamento.

ART. 6 - Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel "Farmer's Market Bertella" sono le seguenti:

- a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- c. erbe officinali e aromatiche;
- d. prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- ortofrutticoli freschi, ortofrutticoli trasformati e/o confezionati
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- erbe officinali

- carni confezionate sottovuoto
- prodotti ittici
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati di provenienza regionale.

I prodotti di cui ai commi precedenti potranno essere venduti freschi o trasformati nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento; qualora vengano posti in vendita prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale.

I produttori agricoli operanti nel settore apistico, qualora praticino in nomadismo, potranno porre in vendita i mieli derivanti da tale attività a condizione che la lavorazione e il relativo confezionamento avvengano in laboratori siti nella Regione Emilia Romagna.

ART. 7 - Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a. attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d. partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4 – comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- e. vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

ART. 8 - Criteri per la trasparenza dei prezzi

Il Comune di Castel San Pietro Terme effettuerà periodicamente la rilevazione dei prezzi, applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato.

ART. 9 - Modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino "Farmer's Market Bertella", secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente regolamento, nonché avvalendosi degli enti a tal fine preposti ,

delle vigenti disposizioni igienico sanitarie al fine di garantire la qualità dei prodotti posti in vendita e l'acquisto dei consumatori.

La concessione di suolo pubblico alla partecipazione può essere revocata a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento e con la normativa di riferimento in materia.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

ART. 10 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Gli operatori sono obbligati:

- ◆ Ad esibire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza , nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
- ◆ A tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, riponendoli negli appositi contenitori.

Al fine di contenere i rifiuti, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e/o di carta.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori agricoli.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

E' vietato annunciare e pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, fermo restando quanto prescritto al comma precedente.

E' vietato la vendita di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al demanio pubblico o a proprietà di terzi.

Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto autorizzato a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Le merci, se vendute frazionate o a peso, devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Ogni azienda dovrà esporre un cartello, fornito dall'Amministrazione comunale, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Ogni azienda al momento dell'adesione al mercato si impegna a partecipare con continuità secondo gli impegni di partecipazione assunti al momento della domanda.

Verrà istituito presso il Servizio comunale competente un Elenco delle imprese aderenti con i prodotti commercializzati e i relativi prezzi che dovrà essere periodicamente aggiornato.

Art. 11 - Cause di estromissione dal mercato

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento ed alla collaborazione con il Comune e le altre aziende partecipanti per il buon esito del mercato.

L'inosservanza al presente regolamento comporterà l'esclusione definitiva dal mercato.

Art. 12 – Modalità di assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati ai produttori agricoli.

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare non presente nel posteggio entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza prevista dal presente regolamento, sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli non titolari di concessione presenti

al mercato negli orari stabiliti ed i possesso di regolare dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, di data non anteriore ad anni uno.

I posteggi di cui al presente articolo sono assegnati secondo le seguenti modalità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
- c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Le presenze effettive nel mercato sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti del Comune.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1°, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

Per quanto non specificatamente previsto in questo articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 13 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente nello spazio delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori, possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio; qualora il concessionario intenda usufruire di tale opportunità, le suddette strutture dovranno possedere un'altezza di almeno mt. 2,50.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a mt. 2,00.

Art. 14 – Durata delle concessioni

Salvo quanto previsto al precedente art.4 relativamente alla fase di "sperimentazione", la concessione di posteggio ha durata quinquennale ed è rinnovabile previa richiesta da parte del titolare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Art. 15 – Canoni, tariffe e contributi per la partecipazione al mercato

L'utilizzo del posteggio da parte del concessionario è soggetto al pagamento di tutti i canoni e tariffe previste dai vigenti Regolamenti Comunali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere con apposito provvedimento, sentite le Associazioni di categoria degli agricoltori, il pagamento di quote o contributi straordinari per la partecipazione al Mercato in relazione a particolari servizi aggiuntivi (quali ad esempio, iniziative promozionali e pubblicitarie, pubblici spettacoli od intrattenimenti collaterali, organizzazione di mercati straordinari, ecc.) previsti per la migliore riuscita dello stesso.

L'accettazione del posteggio in concessione quinquennale o temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte del operatore del pagamento di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con particolare riferimento agli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

ART. 16 - Sanzioni

Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a € 6.000,00.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24/11/1981 N.689.

ART. 17 - Richiamo agli usi e consuetudini.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e non previsto da disposizioni di legge o regolamento, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, nel rispetto della normativa vigente.

ART.18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.